

Raffaella Bianchi Riva

**Dal consenso al dissenso.
La rilevanza giuridica dello scandalo
nelle elezioni episcopali (secc. XII-XV)**

SOMMARIO: 1. Premessa: lo scandalo nelle elezioni episcopali. – 2. La partecipazione popolare alle elezioni tra irrilevanza del consenso e rilevanza del dissenso. – 3. Lo scandalo come causa di ineleggibilità. – 4. Effetto scandalo: quali rimedi dopo l'elezione? – 5. I conflitti elettorali. – 6. Lo scandalo nelle elezioni pontificie: il nodo del grande scisma. – 7. Conclusioni.

ABSTRACT: Even if the role of the laity in episcopal elections had been restricting, up until the XV century canonists continued to give all society a decisive part in choosing the bishops. If the election was hit by a scandal and therefore wasn't accepted by the community, it could be void. Scandals had to be avoided in order to assure the support of society to the bishop-elect and, therefore, to prevent the arising of discord or disorder within and amongst the dioceses. It's significant that the matter came up for discussion between XIV and XV centuries, when the unity of the Western Church was jeopardized by the Great Schism.

KEYWORDS: Scandal – episcopal election – canon law

RÉSUMÉ: Bien que le rôle des laïcs dans les élections épiscopales avait été progressivement réduit, jusqu'au XVème siècle les canonistes ont continué à reconnaître à la société un rôle décisif dans le choix des évêques. Face au peuple scandalisé par le choix des électeurs, l'élection aurait dû être annulée.

Les scandales devaient être évités afin de garantir le soutien de la société aux évêques élus et, par conséquent, pour prévenir l'émergence de la discorde ou d'un trouble à l'intérieur des et entre les diocèses.

Il est significatif que la question ait été discutée entre les XIVème et XVème siècles, lorsque l'unité de l'Eglise occidentale était en passe d'être compromise par le Grand Schisme.

MOTS-CLÉS: Scandale – élection épiscopale – droit canonique

1. Premessa: lo scandalo nelle elezioni episcopali

Numerosi studi hanno messo in luce la progressiva riduzione dello spazio riservato alle comunità locali nelle elezioni episcopali¹.

Nella Chiesa antica, il *populus* partecipava attivamente, insieme con il *clerus*, alla scelta del vescovo: quantunque non ben definito nella prassi, l'intervento dell'intero popolo nella procedura elettiva manifestava il legame indissolubile fra il vescovo e la comunità su cui si fondava la Chiesa dei primi secoli².

¹ Nell'ambito dell'ampia ed ormai consolidata bibliografia dedicata al tema delle elezioni episcopali, oltre agli studi che verranno citati di seguito, cfr. le trattazioni generali di R.L. Benson, *The bishop-elect. A study in medieval ecclesiastical office*, Princeton 1968; J. Gaudemet, *Les élections dans l'Eglise latine des origines au XV^e siècle*, Paris 1979; Id., *La participation de la communauté au choix des ses pasteurs dans l'Eglise latine. Esquisse historique*, in Id., *La société ecclésiastique dans l'Occident médiéval*, London 1980, VIII; Id., *De l'élection à la nomination des évêques*, in Id., *Eglise et société en Occident au Moyen Age*, London 1984, XVII.

² P.G. Caron, *I poteri giuridici del laicato nella Chiesa primitiva*, Milano 1975 (in part. pp. 198-236); O. Condorelli, *Principio elettivo, consenso, rappresentanza. Itinerari canonistici su elezioni episcopali, provisioni papali e dottrine sulla potestà sacra da Graziano al tempo della crisi conciliare (secoli XII-XV)*, Roma 2003, pp. 13-20.

Nell'alto medioevo, le elezioni episcopali restarono intrappolate tra le spire del sistema di concessione dei benefici feudali, a causa dell'interferenza dei signori locali nella scelta del titolare dell'ufficio ecclesiastico, secondo una tendenza manifestatasi già nei secoli precedenti. Fu proprio in reazione all'ingerenza dei poteri secolari che, durante la riforma gregoriana, si tentò di restringere il ruolo della componente laica nelle procedure elettive.

La tendenza venne confermata dal *Decretum* di Graziano³. L'esclusione dei laici dalla procedura elettiva, su cui il monaco camaldolese non esitò a prendere posizione⁴, mirava, infatti, a estromettere i signori dalla designazione degli uffici ecclesiastici⁵.

La scelta del vescovo venne riservata all'esclusiva competenza del *clerus*: una scelta a cui il *populus* poteva solo dare, successivamente, il proprio consenso⁶. Che il ruolo della comunità fosse diventato sempre più marginale è, d'altra parte, confermato dal fatto che nessuna conseguenza giuridica era prevista per l'eventuale mancanza dell'approvazione popolare.

Occorre peraltro osservare che, quantunque nel *Decretum* l'elezione episcopale fosse ancora attribuita sia al *clerus* sia ai *religiosi viri*⁷, secondo quanto stabilito dal II concilio lateranense⁸, fra XII e XIII secolo il ruolo del capitolo della cattedrale nella scelta del vescovo si consolidò. Tale prassi, che, tuttavia, non si sviluppò in maniera uniforme a causa della varietà delle consuetudini locali e degli equilibri con le altre istituzioni ecclesiastiche all'interno delle diocesi⁹, fu recepita ufficialmente dal IV concilio lateranense¹⁰.

³ Sul tema delle elezioni episcopali nel *Decretum* di Graziano, cfr. P. Erdö, *I criteri per la designazione dei vescovi nel Decreto di Graziano*, in *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione, prassi. Atti del X Symposium canonistico romanistico, 24-28 aprile 1995*, Città del Vaticano 1996, pp. 105-127.

⁴ P.G. Caron, *Laici vero nullo modo se debent ingerere electioni (Dictum Gratiani ante c. 1 D. LXIII)*, in D.J. Andrés Gutierrez (cur.), *Il processo di designazione dei vescovi*, cit., pp. 129-136. Sulla partecipazione dei laici al procedimento elettivo nel diritto canonico classico, cfr. H. Müller, *Der Anteil der Laien an der Bischofswahl. Ein Beitrag zur Geschichte der Kanonistik von Gratian bis Gregor IX*, Amsterdam 1977.

⁵ Cfr. ad es. Decr. D. 63 c. 1; Decr. D. 63 c. 3; Decr. D. 63 c. 4; Decr. D. 63 c. 5; Decr. D. 63 c. 7.

⁶ Graziano, *dictum ante* Decr. D. 62 c. 1 («Electio clericorum est, consensus plebis»); Graziano, *dictum post* Decr. D. 63 c. 25 («Sacerdotum enim ... est electio, et fidelis populi est humiliter consentire»).

⁷ Decr. D. 63 c. 35. Cfr. K. Ganzer, *Zur Beschränkung der Bischofswahl*, in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung", LVII (1971), pp. 22-82 e LVIII (1972), pp. 166-197. Sul significato del termine *religiosus*, cfr. P. Erdö, *I criteri per la designazione dei vescovi*, cit., pp. 112-114.

⁸ *Concilium lateranense II*, c. 28, in J. Alberigo - P. P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi (curr.), *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Bologna 1991, p. 203.

⁹ Sul consolidamento del ruolo del capitolo della cattedrale in alcune città dell'Italia settentrionale tra XII e XIII secolo, cfr. A. Rigon, *Le elezioni vescovili nel processo di sviluppo delle istituzioni ecclesiastiche a Padova tra XII e XIII secolo*, in "Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge", LXXXIX (1977), pp. 371-409; M. Ronzani, *Vescovi, capitoli e strategie familiari nell'Italia comunale*, in G. Chittolini - G. Miccoli (curr.), *La Chiesa e il potere politico dal medioevo all'età contemporanea*, Torino 1986, pp. 99-146; D. Rando, *Le elezioni vescovili nei secoli XII-XIV. Uomini, poteri, procedure*, in D. Rando - G.M. Varanini (curr.), *Storia di Treviso, II, Il medioevo*, Venezia 1991, pp. 181-205; I. Musajo Somma, *Maior pars canonicorum. L'elezione del vescovo piacentino Fulco (1210)*, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", I (2003), pp. 29-52.

¹⁰ *Concilium lateranense IV*, c. 23 e ss., in J. Alberigo - P. P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi (curr.), *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., p. 246.

Mentre le decretali pontificie intendevano definire le procedure elettorali¹¹, l'intervento popolare all'elezione episcopale venne sostanzialmente 'dimenticato', salvo che per escluderne espressamente una partecipazione attiva¹²: il ruolo della comunità era ormai ridotto, al più, ad una passiva ratifica di quanto già deciso altrove.

I conflitti nei o tra i capitoli della cattedrale resero, peraltro, sempre più frequenti gli interventi del pontefice per risolvere le controversie elettorali, al punto che, nel corso del XIV secolo, il ruolo del papa nella scelta del vescovo divenne decisivo¹³.

Occorre, tuttavia, rilevare che, nonostante lo spazio delle comunità diocesane nella scelta del proprio 'capo' fosse andato progressivamente riducendosi, la scienza giuridica canonistica continuò, fino alla fine del XV secolo, ad assegnare alla componente popolare un ruolo tutt'altro che marginale. E lo fece, come si avrà modo di vedere, attribuendo rilevanza giuridica alle manifestazioni sociali di dissenso nei confronti del vescovo.

A tal fine, la canonistica ricorse alla poliedrica nozione di *scandalum*, già proficuamente utilizzata negli scritti liturgici e giuridici della Chiesa per inquadrare fenomeni sociali altrimenti difficilmente inquadrabili¹⁴. Il termine 'scandalo' è un lemma polisemico: etimologicamente, indica la pietra d'inciampo e, in questo senso, denota l'*atto* che induce il prossimo alla perdizione¹⁵. Ma, con il termine 'scandalo' si indica anche la *reazione sociale all'atto*: è soprattutto in questa accezione che esso è stato utilizzato nelle fonti canoniche, in ragione dei suoi effetti sul rapporto fra istituzioni e 'opinione pubblica'¹⁶. Lo scandalo assume, infatti, rilevanza giuridica proprio per le sue ricadute sociali: il cattivo esempio, non solo può dilagare nella comunità, infettandone la parte sana, ma può anche scatenare, in quella stessa parte sana, reazioni di disapprovazione o indignazione, che pur avendo diversa intensità (tanto da rendere il concetto 'sfuggente') risultano comunque pericolose per la governabilità.

La necessità di evitare l'insorgere di scandali, per scongiurare situazioni di disordine

¹¹ R.H. Helmholz, *The spirit of classical canon law*, Athens 1996, pp. 33-60.

¹² X 1.6.2; X 1.6.56.

¹³ J. Gaudemet, *De l'élection a la nomination des évêques*, cit., pp. 28-29. Sull'interferenza del pontefice nelle questioni episcopali, quale espressione della *plenitudo potestatis*, cfr. K. Pennington, *Pope and bishops. The papal monarchy in the twelfth and thirteenth centuries*, Philadelphia 1984. Sulla definizione della *plenitudo potestatis* nel contesto della Chiesa medievale, cfr. P. Costa, *Iurisdicção. Semântica del potere político nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 2002 (in part. pp. 262-307).

¹⁴ Sulla rilevanza giuridica dello scandalo nel diritto canonico classico, cfr. K. Gill, *Scandala. Controversies concerning clausura and women's religious communities in late medieval Italy*, in S. Waugh - P. Diehl (curr.), *Christendom and its Discontents*, Cambridge 1996, pp. 177-203; L. Bryan, *Scandle is beaned sunne*, in "Florilegium", XIV (1995/96), pp. 71-86; Ead., *Periculum animarum: bishops gender and scandal*, in "Florilegium", XIX (2002), pp. 49-73; C. Nemo-Pekelman, *Scandale et vérité dans la doctrine canonique médiévale (XIIe-XIIIe siècles)*, in "Revue historique de droit français et étranger", LXXXV (2007), pp. 491-504; A.-V. Fossier, *Propter vitandum scandalum. Histoire d'une catégorie juridique (XIIe-XVe siècles)*, in "Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge", CXXI (2009), pp. 317-348; R. Helmholz, *Scandalum in the Medieval Canon Law and in the English Ecclesiastical Courts*, in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung", CXXVII (2010), pp. 258-274; R. Bianchi Riva, *Innocenzo III tra diritto e società: consuetudini, scandali e consenso popolare*, in "Vergentis. Revista de Investigación de la Catedra Internacional Conjunta Inocencio III", II (2016), pp. 249-271.

¹⁵ Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, IIa IIae, q. 43, art. 1.

¹⁶ G. Guénée, *L'opinion publique à la fin du Moyen Âge d'après la "Chronique de Charles VI" du Religieux de Saint-Denis*, Paris 2002.

e instabilità sociale, giustificò deroghe alle norme giuridiche¹⁷. Il principio, che trovò attuazione in tutti i settori del diritto canonico¹⁸, venne applicato anche alla materia delle elezioni episcopali: materia ‘strategica’ per assicurare il consenso della società alle autorità alle quali era affidato il governo della Chiesa. Evitare forme di contestazione (o, peggio, di aperta ribellione) nei confronti del vescovo designato serviva, infatti, a garantire la ‘stabilità’ dell’elezione e, quindi, a mantenere le condizioni per controllare la società.

Come si vedrà, un’elezione, anche se formalmente valida, avrebbe potuto essere revocata, qualora avesse provocato scandalo nella comunità. A questo aspetto specifico, su cui si sono appuntate le prime riflessioni di un’indagine più ampia che coinvolge i rapporti fra istituzioni, diritto e società, da un lato, e fra diritto ed etica, dall’altro, saranno dedicate le pagine che seguono¹⁹.

2. La partecipazione popolare alle elezioni tra irrilevanza del consenso e rilevanza del dissenso.

Toccò alla dottrina canonistica definire le conseguenze giuridiche derivanti dall’eventuale mancanza del consenso popolare all’elezione.

Ugucione da Pisa, pur ritenendo opportuno che il popolo esprimesse il proprio gradimento nei confronti del vescovo eletto, non gli riconobbe alcun diritto. In particolare, negò che la mancanza dell’approvazione popolare invalidasse l’elezione.

Secondo il maestro pisano, solo lo scoppio di uno scandalo, che non fosse possibile sedare altrimenti, avrebbe impedito di procedere alla consacrazione del vescovo²⁰.

Il termine scandalo, lo si è già accennato, denota una forma collettiva di disapprovazione nei confronti di atti o fatti contrari ai valori accettati e diffusi nella società, che dalla pacifica resistenza può giungere sino all’aperta protesta. Nella sostanza, dunque, il consenso del popolo continuava ad essere richiesto, *a contrario*, nell’assenza di forme di dissenso. Non si trattava più di assicurare, da un punto di vista teorico, la partecipazione della componente laica alla procedura elettiva (ormai riservata *de facto* e poi *de iure* al clero), ma di evitare, sul piano pratico, che manifestazioni di protesta mettessero in discussione l’autorevolezza del vescovo, allentando il legame tra laici ed ecclesiastici all’interno della diocesi. Ciò che contava

¹⁷ Gl. *Deus qui* ad X 3.1.11; gl. *maximo scandalo* ad X 3.35.4; gl. *scandalo* ad X 3.5.15.

¹⁸ Per il diritto matrimoniale, gl. *scandalo* ad X 4.1.27 («Nota quod propter scandalum impeditur matrimonium»); gl. *consuetudo* a X 4.11.3 («scandalum impedit matrimonium et dirimit»); Felino Sandei, *Tertia pars commentariorum in quinque libros decretalium*, Lugduni 1549, Comm. in X 2.26.2, f. 32ra, n. 4 («propter scandalum prohibentur contrahere matrimonium illi inter quos nullum est impedimentum»); per il diritto penale, gl. *grave scandalo* ad X 5.12.14 («punitur innocens propter scandalum»); per il diritto delle obbligazioni, gl. *nihil cum scandalo* ad X 2.26.2 («propter scandalum desistendum est a iure suo»).

¹⁹ I primi risultati della ricerca sulla rilevanza giuridica dello scandalo nelle elezioni episcopali sono stati presentati al *49th International Congress on Medieval Studies* (Kalamazoo, Western Michigan University, 8-11 maggio 2014) nella relazione dal titolo *Scandalous elections in medieval canon law*.

²⁰ Ugucione da Pisa, *Summa decretorum*, ms. Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2280, f. 62va («Similiter credo esse faciendum si irrevocabile sit scandalum populi, alias non credo quod sit repellendus, cum in electione laici nullum ius habeant et cum non adeo sit necessarius eorum expetitus consensus in electione ut sine eo fieri non possit»).

era, insomma, garantire il sostegno della comunità nei confronti del proprio *leader*. Lo stesso *Decretum*, d'altra parte, accoglieva tale principio in un testo di Celestino I, che 'sconsigliava' di designare alle cariche amministrative soggetti invidiosi alla comunità²¹.

Seguì l'insegnamento di Ugucione l'apparato ordinario al *Decretum*, che evidenziò come il *consensus plebis* fosse implicitamente desumibile dall'assenza di dissenso. Nemmeno nella glossa, l'approvazione popolare era richiesta a pena di nullità: vi ostava la considerazione per cui la mancanza di un requisito per la validità della procedura elettiva non avrebbe viziato l'elezione. Quanto all'eventuale scoppio di uno scandalo a seguito di una scelta sgradita, la glossa si limitava a riferire l'opinione di Ugucione²².

Solo per fare un esempio, provocò certamente scandalo l'elezione di *Robertus*, vescovo di Tolosa, avvenuta ai tempi di Innocenzo III. L'elezione fu «cassata» quando il cancelliere *Mascaron* affermò di sapere per certo che alcuni membri del capitolo della chiesa cattedrale erano stati 'corrotti' da *Robertus* e da un gruppo di suoi sodali, che li avevano persuasi alla scelta²³. Come evidenziava la glossa, *Robertus* si era macchiato di simonia, rendendosi indegno alla carica episcopale²⁴. Allo stesso modo, si era reso indegno di godere delle prerogative che si era arrogato dopo la destituzione del vescovo anche il cancelliere, che non aveva fatto nulla per impedire l'elezione scandalosa²⁵.

La nebulosità del termine scandalo induce, tuttavia, a chiedersi se le reazioni popolari che potevano vanificare l'elezione potessero essere in qualche modo veicolate da pressioni delle fazioni interne alle gerarchie ecclesiastiche o, nel complesso quadro che inseriva il vescovo nel tessuto cittadino²⁶, da ingerenze dei ceti dirigenti locali²⁷.

L'apparato ordinario al *Decretum* costituì il punto di riferimento per la tradizione canonistica successiva, che ad esso fece riferimento più che altro per 'recuperare' la tesi di Ugucione da Pisa relativa alla possibilità di infirmare le elezioni che avessero suscitato scandalo nell'opinione pubblica.

Non è un caso che il tema sia stato ampiamente dibattuto nella travagliata epoca

²¹ Decr. D. 61 c. 13 («nullus invitis detur episcopus»).

²² Gl. *nec a plebibus* ad Decr. D. 62 c. 1 («Consensus plebis requiritur in electione ... Sed quid si aliquis est consecratus, qui non habuit consensus plebis, nunquid cassabitur consecratio? ... H. dicit si oritur scandalum ex hoc, quod cassanda est electio, sed dico non ideo cassandum, licet non affuerit, quia plura exiguntur, quae tamen ommissa non vitiant factum»).

²³ X 1.6.26. Sulla qualificazione della testimonianza di *Mascaron*, cfr. A. Bassani, *Sapere e credere*, Parte prima. *La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano 2012, p. 142.

²⁴ Gl. *solicitas* ad X 1.6.26.

²⁵ Gl. *se indignum* ad X 1.6.26. Sulle sanzioni che avrebbero colpito coloro che scientemente avessero eletto un vescovo indegno, cfr. Goffredo da Trani, *In Titulos Decretalium*, Venetiis 1586, f. 13^{va}, n. 36.

²⁶ Sui rapporti vescovo-città e sulle ricadute che su di esso ebbe la riforma gregoriana (allentando il controllo da parte del potere imperiale e incidendo sulle attribuzioni riconosciute ai vescovi), v. M. Bellomo, *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma 1994, pp. 130-144. Sulle funzioni civili del vescovo, v. G. Vismara, *La giurisdizione civile dei vescovi (secoli I-IX)*, Milano 1995.

²⁷ Da questo punto di vista, si potrebbe dubitare che l'uso giuridico del termine corrisponda sempre ad accadimenti reali e ritenere che i comportamenti scandalosi siano stabiliti autoritativamente, secondo quanto prospettato da P.-Y. Conde, *Le scandale canonique entre concept théologique et signe linguistique*, in "Revue de droit canonique", L (2000), pp. 243-262

conciliare seguita allo scisma che si aprì con l'elezione di Urbano VI nel 1378²⁸, quando ormai il requisito del *consensus plebis* era stato reso del tutto inutile dall'affermazione delle nomine papali: la necessità di scongiurare la disgregazione della Chiesa impose di riaffermare, quantomeno da un punto di vista ideale, l'esigenza di evitare pericolosi contrasti tra le comunità laiche e le gerarchie ecclesiastiche.

È significativo, in proposito, che uno dei protagonisti del periodo conciliare, il cardinale Francesco Zabarella, delegato al concilio di Costanza²⁹, aprisse il proprio trattato sullo scisma (poi inserito come *repetitio* nel commento alla decretale *licet*) individuando nei vescovi (oltre che nei giuristi) i maggiori responsabili dell'unità della Chiesa, in virtù del ruolo di guida che gli stessi rivestivano all'interno della società³⁰.

Un altro protagonista di quella fase, Niccolò dei Tedeschi, delegato al concilio di Basilea (dove dapprima ribadì le prerogative papali e poi, dopo la deposizione di papa Eugenio IV, sostenne la superiorità del concilio sul pontefice)³¹, approfittò del commento alle *Decretales* gregoriane (frutto degli anni di insegnamento a Parma e Siena, che precedettero la partecipazione al concilio) per confermare che il popolo non era chiamato ad eleggere, ma semplicemente a consentire alla scelta già fatta dal clero. Cosa sarebbe accaduto, qualora il popolo non avesse approvato tale scelta? Richiamando la glossa al canone *nulla ratio*, l'*Abbas Panormitanus* circoscrisse la possibilità di «irritare» le elezioni al caso in cui avessero incontrato l'aperta opposizione della comunità: nessuno, infatti, avrebbe potuto essere eletto «cum

²⁸ Amplessima è la letteratura sulle vicende e sui dibattiti della stagione conciliare originata dal grande scisma. Si rinvia in questa sede a B. Tierney, *Foundations of the Conciliar Theory. The Contributions of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge 1955; B. Botte (cur.), *Le concile et les conciles. Contribution à l'histoire de la vie conciliaire de l'église*, Paris 1960; J. Gill, *Constance et Bâle-Florence*, Paris 1965; W. Ullmann, *The Origins of the Great Schism. A Study in Fourteenth Century Ecclesiastical History*, London 1967; F. Delarouelle - P. Ourliac - E. R. Labande, *La Chiesa al tempo del grande scisma e della crisi conciliare. 1378-1449*, Torino 1967; J. Holland Smith, *The Great Schism, 1378*, London 1970; E. Iselroh - K.A. Fink, *Lo scisma occidentale e i concili*, in H. Jedin (cur.), *Storia della Chiesa*, V/2, Milano 1975, pp. 136-239; C.M.D. Crowder, *Unity, heresy and reform, 1378-1460. The conciliar response to the Great Schism*, London 1977; G. Alberigo, *Chiesa conciliare. Identità e significato del conciliarismo*, Brescia 1981; A. Landi, *Il papa deposto (Pisa 1409). L'idea conciliare nel Grande Scisma*, Torino 1985; J. Wohlmuth, *I concili di Costanza (1414-1418) e Basilea (1431-1418)*, in G. Alberigo (cur.), *Storia dei concili ecumenici*, Brescia 1990, pp. 222-239; R. Aubert - G. Fedalto - D. Quaglioni, *Storia dei concili*, Cinisello Balsamo 1995, pp. 147-162; G. Christianson - T. M. Izbicki - C. M. Bellitto (curr.), *The Church, the Councils, and Reform. The Legacy of the Fifteenth Century*, Washington D. C. 2008.

²⁹ D. Girgensohn, *Zabarella, Francesco*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Bologna 2013, pp. 2071-2074. In particolare, sul suo contributo dottrinale e politico alla soluzione del grande scisma, cfr. Id., *Francesco Zabarella da Padova. Dottrina e attività politica di un professore di diritto durante il Grande Scisma d'Occidente*, in "Quaderni per la storia dell'università di Padova", XXVI-XXVII (1993-1994), pp. 1-48.

³⁰ Francesco Zabarella, *In librum primum decretalium*, Lugduni 1558, Comm. in X 1.6.6, f. 98^{rb}, n. 12. Sul *Tractatus de modo tollendi hoc scisma*, cfr. A. Padovani, *Consilia e Tractatus di giuristi italiani negli anni del grande scisma (1405-1409)*, in "Glossae. European Journal of Legal History", X (2013), pp. 430-456

³¹ Sulla figura politica e giuridica di Niccolò dei Tedeschi, cfr. O. Condorelli, *Niccolò Tedeschi*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 1426-1429. In particolare, sulla sua partecipazione al concilio di Basilea, cfr. E.F. Jacob, *Panormitanus and the council of Basel*, in *Proceedings of the Third International Congress of Medieval Canon Law. Strasbourg, 3-6 September 1968*, Città del Vaticano 1971, pp. 205-215; M. Tedeschi, *Niccolò dei Tedeschi al Concilio di Basilea*, in "Revista española de derecho canónico", LIII (1996), pp. 453-463.

scandalo populi», in virtù del principio per cui occorre evitare a tutti i costi il dilagare di manifestazioni di protesta³².

3. Lo scandalo come causa di ineleggibilità

Come chiariva una decretale di Clemente III, un'elezione avrebbe potuto essere «cassata» o per il «modus electionis» o per un «vitium personae»³³. La distinzione era fondamentale, poiché, come spiegava la glossa ordinaria, solo nel primo caso il prelado avrebbe potuto essere rieletto in quella o in un'altra diocesi³⁴.

Quantunque lo scoppio di uno scandalo assorbisse eventuali irregolarità, poteva anche accadere che la designazione del vescovo fosse formalmente valida, tanto sotto il profilo della procedura adottata quanto dei requisiti personali del candidato³⁵, e che, tuttavia, per qualche motivo, suscitasse l'indignazione o la collera della popolazione. In questo caso l'elezione era annullabile per il solo fatto di avere destato scalpore.

La scienza giuridica canonistica affermò che, «propter scandalum evitandum», un'elezione avrebbe potuto essere impedita anche se il candidato fosse stato idoneo³⁶: come spiegava Niccolò dei Tedeschi, sulla base di una tradizione consolidata, la necessità di scongiurare il dilagare di manifestazioni di dissenso avrebbe trasformato in lecito ciò che era normalmente proibito o, come in questo caso, in illecito ciò che era di regola permesso³⁷.

Così, esemplificava Felino Sandei, un chierico orientale non avrebbe potuto essere eletto in una diocesi di tradizione romana³⁸: una proibizione suggerita unicamente da ragioni di opportunità, per evitare che un vescovo fosse inserito in una diocesi che potesse rivelarsi ostile.

L'affermazione di Felino Sandei si fondava su una decretale di Innocenzo III, indirizzata all'arcivescovo di Acerenza, riguardante un'elezione messa in discussione dal fatto che il vescovo designato era figlio di un sacerdote greco. Il pontefice aveva

³² Niccolò dei Tedeschi, *Prima interpretationum in primum Decretalium librum pars*, Lugduni 1547, Comm. in X 1.6.1, f. 138va, n. 8 («Populus autem vocatur non ad eligendum sed ad consentiendum electioni ... Sed adverte pone quod populus non vult consentire electo per collegium, nunquid debet irritari electio vide glossa notabilem ad Decr. D. 62 c. 1, nulla quae dicit quod non, ex quo non habet causam rationabilem contradicendi nisi scandalum generaretur. Et nota singulariter hoc ultimum quod cum scandalo populi non debet quis prefici etiam interveniente electione collegii»). Cfr. anche O. Condorelli, *Principio elettivo, consenso, rappresentanza*, cit., p. 130.

³³ X 1.6.12.

³⁴ Gl. *non vitio personae* ad X 1.6.12. Cfr. inoltre Goffredo da Trani, *In Titulos Decretalium*, cit., f. 137b, n. 35.

³⁵ Sui requisiti di idoneità del candidato all'episcopato, cfr. P. Erdö, *I criteri per la designazione dei vescovi*, cit., pp. 119-126.

³⁶ Felino Sandei, Comm. in X 2.26.2, f. 32ra, n. 4 («propter scandalum prohibetur eligi qui in nullo deliquit»).

³⁷ Niccolò dei Tedeschi, Comm. in X 1.6.10, f. 152ra, n. 5 («nota quod propter scandalum evitandum potest fieri licite prohibito: ut quis non eligatur in certa ecclesia licet ipse nullo deliquerit»). Cfr. Guido Da Baisio, *Super Decreto*, Lugduni 1558, Comm. in Decr. C. 7 q. 2 c. 2 («ratione scandali vitandi multa sunt facienda vel omittenda quae alias non deberent fieri vel omitti»).

³⁸ Felino Sandei, Comm. in X 2.26.2, f. 32ra, n. 2 («propter scandalum non eligitur clericus orientalis in ecclesia occidentali»).

subordinato l'approvazione dell'elezione da parte del metropolita³⁹ alla condizione che la consuetudine della Chiesa greca, che consentiva ai chierici di sposarsi, risultasse comunemente accettata nella diocesi⁴⁰. Come spiegava la glossa, la consuetudine di una regione, contraria a usi differenti dai propri, poteva rendere ineleggibile un soggetto dotato di tutti i requisiti per essere eletto⁴¹.

Felino Sandei fece prevalere sull'elemento consuetudinario la componente sociale, per dedurre che la necessità di evitare scandali impediva di eleggere un chierico, quantunque formalmente idoneo⁴².

4. Effetto scandalo: quali rimedi dopo l'elezione?

E qualora il fatto scandaloso si fosse verificato successivamente all'elezione? Lo scandalo avrebbe comunque determinato conseguenze giuridiche in grado di influire sull'avvenuta elezione: i rimedi, come vedremo, variarono a seconda delle circostanze.

Quando, infatti, il vescovo avesse suscitato la riprovazione generale, minando quel rapporto di fiducia, e insieme di obbedienza, che lega i fedeli al proprio pastore, occorreva revocare gli effetti dell'elezione. Poco importava come. Prova ne è il fatto che, nelle riflessioni dei canonisti, l'annullabilità dell'elezione si confuse spesso con gli altri rimedi (rinuncia, deposizione, trasferimento) in grado di determinare l'allontanamento, fisico e morale, del ministro che con il proprio comportamento aveva turbato l'ordine della comunità.

Lo scandalo fu, ad esempio, annoverato fra i motivi di rinuncia all'episcopato⁴³: fu la decretale *nisi cum pridem*, inviata da Innocenzo III al vescovo di Cagliari, che aveva chiesto il permesso di dimettersi, a definire la questione della *iusta causa* della rinuncia episcopale, poi applicata estensivamente anche alla rinuncia papale⁴⁴, individuando sei cause legittime (commissione di un crimine, incapacità fisica dovuta a malattia o vecchiaia, incompetenza, malignità del popolo, grave scandalo, irregolarità dell'elezione)⁴⁵.

Il vescovo avrebbe, dunque, potuto dimettersi dall'ufficio, qualora fosse necessario rimuovere un grave scandalo nella diocesi, che non fosse possibile sedare in altro modo⁴⁶.

³⁹ Quantunque già nel *Decretum* di Graziano si faccia riferimento all'approvazione del metropolita (Decr. D. 64 c. 1), la sua regolamentazione fu precisata dalle decretali successive (X 1.6.3; X 1.6.11), cfr. P. Erdö, *I criteri per la designazione dei vescovi*, cit., pp. 116-119.

⁴⁰ X 3.3.6.

⁴¹ Gl. *repugnet* ad X 3.3.6 («consuetudo regionis eum facit ineligibilis, qui alias est eligibilis»).

⁴² Cfr. R. Bianchi Riva, *Innocenzo III tra diritto e società*, cit., pp. 257-258.

⁴³ P.G. Caron, *La rinuncia all'ufficio ecclesiastico nella storia del diritto canonico dalla età apostolica alla riforma cattolica*, Milano 1946.

⁴⁴ V. Gigliotti, *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, Firenze 2014.

⁴⁵ X 1.9.10 («volumus quod haec sunt illa per quae cedendi episcopus licentiam potest postulare: conscientia criminis, debilitas corporis, defectus scientiae, malitia plebis, grave scandalum, irregularitasque personae, sed in his omnibus est observanda cautela»).

⁴⁶ X 1.9.10 («Pro gravi quoque scandalo evitando, quum aliter sedari non potest, licet episcopo petere cessionem, ne plus temporalem honorem quam aeternam videatur affectare salutem»).

Ma, osservava Innocenzo III, sulla base della tradizione evangelica⁴⁷, occorreva distinguere: come chiariva la glossa, infatti, lo scandalo doveva essere tollerato, se la sua rimozione avesse a sua volta comportato la commissione di un peccato⁴⁸. Era, dunque, preferibile sopportare le conseguenze derivanti da un tumulto piuttosto che violare i precetti evangelici e di diritto naturale⁴⁹. Diverso era il caso in cui ad essere violati fossero i precetti di diritto positivo: in questo caso, infatti, prevaleva la necessità di evitare situazioni di contrasto e di disordine⁵⁰. Come si è già avuto modo di rilevare, proprio in ciò consisteva la rilevanza giuridica dei fenomeni sociali inquadrabili sotto il lemma ‘scandalo’.

La distinzione affondava le sue radici in un’omelia del venerabile Beda, inserita fra le *regulae iuris* del *Liber Extra*, che riteneva preferibile lo scoppio di uno scandalo all’occultamento della verità⁵¹. Nel tentativo di definire i limiti agli effetti giuridici delle manifestazioni popolari di dissenso, la scienza giuridica canonistica distinse, in proposito, tra *veritas vitae*, *doctrinae* e *iustitiae*: il dibattito sulla questione vide prevalere la tesi secondo la quale solo la *veritas vitae* era inderogabile, mentre le altre due potevano essere talvolta ‘sacrificate’ per evitare scandali nella società⁵². Quanto alla giustizia, settore strategico per ‘misurare’ il consenso nei confronti delle autorità, si affermò, appunto, che solo la *veritas iustitiae iuris positivi*, a differenza della *veritas iustitiae iuris naturalis*, potesse subire deroghe per limitare le tensioni sociali⁵³.

Occorre, d’altra parte, osservare che, secondo la decretale *nisi cum pridem*, la rinuncia era ammessa anche quando l’ostilità del popolo («malitia plebis») fosse divenuta tale da rendere impossibile la prosecuzione dell’ufficio episcopale⁵⁴. Questa ipotesi, che comprendeva anche i casi di vera e propria persecuzione, con molestie verbali o fisiche, nei confronti del vescovo, presentava rilevanti affinità con quella in cui lo sdegno della popolazione avesse dato vita a reazioni di opposizione, al punto che, nei commenti della dottrina canonistica, le due cause di rinuncia finirono per sovrapporsi. Si trattava, infatti, di fenomeni sociali che avrebbero potuto privare il prelado del

⁴⁷ Mt 18,6; Mt 15,14.

⁴⁸ Gl. *distinguendum* ad X 1.9.10.

⁴⁹ Se, tuttavia, vi fosse solo il dubbio di commettere peccato, occorreva imboccare la strada più sicura e rimuovere lo scandalo, cfr. Giovanni d’Andrea, *In Primum Decretalium librum Novella Commentaria*, Venetiis 1581, f. 149vb, n. 51; Giovanni Nicoletti, *Super primo Decretalium*, Lugduni 1547, Comm. in X 1.9.10, f. 131ra, n. 3.

⁵⁰ Sinibaldo Fieschi, *Super libros quinque Decretalium*, Francofurti ad Moenum 1570 (rist. anast. Frankfurt am Main 1968), Comm. in X 1.9.10, f. 93ra, n. 4 («nec credimus quod propter scandalum dimittatur veritas iustitiae naturalis ... secus autem dicendum est in his, quae sunt de iustitia positiva, nam in his ex iusta causa ille, qui legem, vel canonem condidit propter scandalum vel aliam iustam causam contrarium mandare potest et etiam in certis casibus contrarium statutum»); Giovanni d’Andrea, Comm. in X 1.9.10, f. 149va, n. 48.

⁵¹ X 5.41.3 («Utilius scandalum nasci permittitur quam veritas relinquatur»).

⁵² Enrico da Susa, *Summa aurea*, Venetiis 1574, col. 165, n. 9.

⁵³ Sul dibattito duecentesco originato dalla *regula qui scandalizaverit*, v. C. Nemo-Pekelman, *Scandale et vérité*, cit., pp. 498-504.

⁵⁴ X 1.9.10 («Propter malitiam autem plebis cogitur interdum prelatus ab ipsius regimine declinare, quando plebs adeo durae cervicis existit et in rebellione sua ita pertinax invenitur ut proficere nequeat apud ipsam, sed propter eius duritiam, quo magis proficere satagit, eo magis iusto iudicio deficere permittatur»).

favore della comunità, creando pericolose occasioni di disobbedienza. In entrambi i casi, il permanere del vescovo nel proprio ufficio avrebbe avuto l'effetto di aumentare lo smarrimento tra i fedeli; viceversa, solo il suo allontanamento dalla diocesi, attraverso una rinuncia o una deposizione, avrebbe consentito di ristabilire la pace sociale, in base a un criterio di *publica utilitas*⁵⁵.

Anche Niccolò dei Tedeschi, sulle orme di Sinibaldo Fieschi, indicò come unica soluzione al dilagare di fenomeni di protesta interni alla diocesi la rinuncia spontanea o la deposizione coatta del vescovo⁵⁶.

Analogamente, quando il concilio di Costanza proibì i trasferimenti dei vescovi e dei prelati maggiori non consenzienti «absque magna et rationabili causa»⁵⁷, Felino Sandei ritenne che la traslocazione potesse senz'altro avvenire «pro bono pacis et ad evitandum scandalum»⁵⁸: l'insorgere di focolai di protesta nei confronti del vescovo avrebbe irrimediabilmente compromesso l'ordine all'interno della diocesi, rendendo urgente l'allontanamento dell'ecclesiastico dalla comunità.

La stessa esigenza si avvertiva, del resto, con riguardo alla disciplina della purgazione canonica, a cui dovevano sottoporsi i chierici infamati, appunto per evitare lo scoppio di scandali tra i fedeli⁵⁹. Nell'attesa della *purgatio*, occorreva, infatti, 'isolare' il chierico, per contenere il malcontento popolare. In proposito, il *Decretum* di Graziano prevedeva la sospensione dall'ufficio, «ne populus fidelium in eo scandalum patiatur»⁶⁰, purché, come precisava la glossa, il fatto fosse noto nella comunità⁶¹: diversamente, infatti, non si sarebbe nemmeno potuto parlare di scandalo.

Occorre tenere presente, in generale, che l'esigenza di evitare scandali influiva in ogni momento e su ogni aspetto dell'ufficio episcopale. E che i motivi che avrebbero potuto dare vita a manifestazioni di opposizione o di dissociazione rispetto ad atti o fatti attinenti a un prelado erano di varia natura: quantunque non sia possibile fornire una definizione comprensiva dello scandalo (rispetto alla quale, peraltro, riesce difficile scindere gli aspetti relativi all'atto e quelli concernenti la percezione di esso da parte della società), le fonti canoniche offrono un ampio repertorio di pratiche considerate offensive o disonorevoli dalla comunità dei fedeli, come, ad esempio, il concubinato⁶². Fra i motivi di scandalo furono annoverati, non solo i crimini⁶³, ma anche i difetti

⁵⁵ Sinibaldo Fieschi, Comm. in X 1.9.10, f. 93^{ra}, n. 4.

⁵⁶ Niccolò Dei Tedeschi, Comm. in X 1.6.1, f. 138^{va}, n. 8 («si populus persequitur prelatum iam institutum nec potest compesci a tali persecutione ut populus quiescat et ecclesia stet in quiete debet prelatum cedere vel removeri per superiorem assignato tamen sibi alibi bono cambio»).

⁵⁷ *Concilium Constantiense*, in J. Alberigo - P. P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi (curr.), *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., p. 443. Cfr. O. Condorelli, *Principio elettivo, consenso, rappresentanza*, cit., p. 111.

⁵⁸ Felino Sandei, Comm. in X 2.26.2, f. 32^{ra}, n. 4 («prohibitio concilii Constantiensis de non trasferendis episcopis invitis intelligitur nisi subsit iusta et apparens causa et putat ipse iustam quando sit pro bono pacis et ad evitandum scandalum»).

⁵⁹ X 5.34.10. Sulla disciplina della *purgatio canonica* dall'alto medioevo al diritto canonico classico, cfr. A. Fiori, *Il giuramento di innocenza nel processo canonico medievale. Storia e disciplina della 'purgatio canonica'*, Frankfurt am Main 2013.

⁶⁰ Decr. C. 2 q. 5 c. 13.

⁶¹ Gl. *suspendatur* ad Decr. C. 2 q. 5 c. 13.

⁶² X 3.2.8.

⁶³ Decr. D. 50 c. 34.

fisici⁶⁴ e le malattie⁶⁵.

Sia detto, per inciso, che non tutti gli scandali derivavano da reazioni della popolazione. Contrasti pericolosi per la governabilità potevano nascere anche dalla rottura dei rapporti fra potere ecclesiastico e potere temporale. Basterà ricordare, in proposito, che Felino Sandei rilevò che, sebbene di norma il vescovo, convocato contemporaneamente dall'autorità ecclesiastica e da quella secolare, dovesse presentarsi innanzitutto davanti al pontefice, la regola subiva un'eccezione qualora vi fosse il pericolo di provocare un 'incidente diplomatico'⁶⁶. Che fosse sempre necessario bilanciare la necessità di tenere in considerazione le istanze popolari con quella di non compromettere i rapporti fra poteri, è, in aggiunta, dimostrato dal fatto che, secondo lo stesso Felino Sandei, il vescovo, che avesse ricevuto lamentele da parte del popolo circa l'applicazione di un'antica consuetudine che attribuiva privilegi all'autorità secolare, doveva rivolgersi al pontefice, affinché decidesse se mantenerla o abrogarla⁶⁷.

Anche la concessione dei benefici ecclesiastici costituiva frequente occasione per scatenare invidia e risentimento non solo tra i laici, ma soprattutto tra gli ecclesiastici. Una decretale di Alessandro III, ad esempio, privò un chierico, titolare di due benefici, di uno di essi, ritenendo che la concessione di entrambi provocasse scandalo⁶⁸. Come rilevava la glossa, infatti, il pericolo di suscitare malcontento tra gli altri ecclesiastici costituiva una valida ragione per non dare esecuzione al provvedimento di concessione⁶⁹.

Con un'altra decretale, inviata all'arcivescovo di Genova, Alessandro III subordinò invece la concessione di due benefici a uno stesso chierico al consenso da parte degli altri chierici: in assenza del loro benestare, sarebbe, infatti, sorto uno scandalo⁷⁰.

Lo scandalo nasceva, dunque, dalla mancanza di consenso, sebbene, come sottolineava il cardinale Ostiense nella sua *lectura* alle *Decretales* gregoriane, «magis consideranda est vitatio scandali, quam consensus»⁷¹: la sussistenza dell'approvazione non avrebbe di per sé escluso ulteriori e diverse reazioni di critica e riprovazione in grado di turbare la pace e la tranquillità della Chiesa. Secondo Enrico da Susa, insomma, lo scandalo denotava qualcosa di più della mera mancanza del consenso: qualcosa che le autorità ecclesiastiche non potevano permettersi di tollerare.

5. I conflitti elettorali.

Potevano suscitare scandalo anche i conflitti elettorali che avessero condotto a due elezioni. Occorre subito avvertire che il rimedio offerto dai canonisti fu, a seconda

⁶⁴ X 1.20.1.

⁶⁵ X 3.6.3; X 3.6.4.

⁶⁶ Felino Sandei, Comm. in X 2.26.2, f. 32^{ra}, n. 4.

⁶⁷ Felino Sandei, Comm. in X 2.26.2, f. 32^{ra}, n. 4.

⁶⁸ X 3.5.6.

⁶⁹ Gl. *cum teneamur* ad X 3.5.6.

⁷⁰ X 3.5.15.

⁷¹ Enrico da Susa, *Lectura in quinque Decretalium Gregorianarum libros*, Parisius 1512, Comm. in X 3.5.15, f. 18^{ra}, n. 10.

delle circostanze, l'annullabilità delle elezioni ovvero la deposizione dei ministri ecclesiastici coinvolti: anche in questo caso ciò che più premeva era far cessare il turbamento dovuto – si noti – non tanto al comportamento dei contendenti, quanto alla loro stessa coesistenza, di per sé inconciliabile con l'ordine e l'unità della Chiesa.

Il problema dei dissensi interni al capitolo della cattedrale o anche tra due capitoli o tra il capitolo e altre istituzioni ecclesiastiche della diocesi era, come si è visto, tutt'altro che infrequente, al punto che papa Celestino III, ad esempio, vietò la «prava consuetudo» di presentare due candidati all'autorità temporale, a cui continuava ad essere riservato un potere di approvazione⁷², affinché assumesse la decisione finale; e ciò al fine di garantire la libertà di scelta degli ecclesiastici⁷³.

Il problema dei contrasti nei collegi elettorali fu risolto, nel *Decretum*, da un canone, tratto da un testo di Leone Magno, che attribuiva al metropolita il potere di scegliere quale fra i due vescovi eletti consacrare⁷⁴.

La glossa ordinaria al *Decretum* aggiunse, tuttavia, che, qualora la controversia avesse rischiato di provocare uno scandalo all'interno della diocesi, sarebbe stato preferibile annullare entrambe le elezioni⁷⁵: ciò avrebbe evitato l'eventuale formazione di sacche di resistenza all'interno della comunità e appianato i contrasti tra le fazioni contendenti.

Considerazioni analoghe furono espresse nell'apparato ordinario al *Liber Extra*. A proposito di una decretale, con la quale Alessandro III aveva intimato di annullare il doppio risultato di un'elezione e di scegliere un terzo soggetto idoneo all'incarico⁷⁶, la glossa criticava l'opinione di coloro che ritenevano che potesse essere designato anche uno dei due soggetti già eletti. La soluzione offerta dal pontefice mirava, infatti, ad evitare il permanere di contrasti e dissensi all'interno della comunità, dannosi per una efficace amministrazione⁷⁷.

Esaminò la questione anche Enrico da Susa. In caso di contrasto fra i votanti, la scelta doveva cadere sul candidato sostenuto dalla maggioranza, come del resto stabiliva il IV concilio lateranense⁷⁸. Qualora, tuttavia, il protrarsi del disaccordo nel collegio elettorale avesse scatenato le rimostranze della comunità (insoddisfatta per la protratta situazione di incertezza e instabilità), sarebbe stato opportuno rinunciare a entrambi i candidati e optare per un nome condiviso. E se il collegio elettorale non avesse saputo trovare un accordo? In questo caso, secondo il cardiale Ostiense, sarebbe stato meglio lasciare la chiesa vacante per evitare ulteriori proteste⁷⁹.

⁷² P. Erdö, *I criteri per la designazione dei vescovi*, cit., p. 118.

⁷³ X 1.6.14.

⁷⁴ Decr. D. 63 c. 36.

⁷⁵ Gl. *tantum ut nullus* ad Decr. D. 63 c. 36 («Si timetur scandalum, tunc utriusque electio cassabitur»).

⁷⁶ X 1.6.10.

⁷⁷ Gl. *ordinationem* ad X 1.6.10 («dicunt quidam praeter istam que nunc cassata est, quod iterum possunt alterum eligere si volunt infra eodem super eo sed hoc non credo: quia propter scandalum noluit Papa quod in illa vacatione aliquis eorum promoveretur»).

⁷⁸ *Concilium lateranense IV*, c. 24, in J. Alberigo - P. P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi (curr.), *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., p. 246. Sul principio maggioritario, cfr. il classico E. Ruffini, *Il principio maggioritario. Profilo storico*, Milano 1976.

⁷⁹ Enrico da Susa, *Summa aurea*, cit., col. 1159, n. 8.

6. Lo scandalo nelle elezioni pontificie: il nodo del grande scisma.

Anche l'elezione del pontefice⁸⁰ avrebbe potuto essere invalidata, qualora non avesse incontrato il sostegno e l'obbedienza dei fedeli⁸¹.

Il tema, occorre dirlo subito, trovò compiuta elaborazione nell'ambito del dibattito politico e religioso sollevato dal grande scisma che, per quasi quarant'anni, sconvolse la storia della Chiesa tre e quattrocentesca. Occorreva fornire una giustificazione per deporre i pontefici che stavano, di fatto, lacerando la cristianità. Tra i tanti argomenti forniti dai canonisti per tentare di superare la situazione di scissione della Chiesa, una giustificazione fu senz'altro ravvisata nella necessità di rimuovere gli scandali, che stavano irrimediabilmente disgregando la Chiesa.

Il tema affondava le sue radici nella decretistica. Un canone tratto dalle opere di san Bonifacio martire limitava la destituzione del pontefice al caso di eresia⁸². L'apparato ordinario al *Decretum* affermò che il papa avrebbe potuto essere accusato anche di altri crimini, come la simonia o l'adulterio, qualora il suo comportamento avesse scandalizzato la Chiesa⁸³, quantunque, come avrebbe rilevato Antonio da Butrio in un *consilium* del 1407, non potesse dubitarsi che un pontefice scismatico fosse eretico⁸⁴.

D'altra parte, l'imperatore Onorio, in una lettera inviata a papa Bonifacio e accolta nel *Decretum*, stabiliva che, se le elezioni fossero state due, entrambe avrebbero dovuto essere annullate per procedere ad una terza designazione gradita a tutti⁸⁵: si affermava, insomma, la necessità di un consenso condiviso, necessario per mantenere l'ordine e la stabilità all'interno della Chiesa.

Come chiari Ugucione da Pisa, la revoca delle due elezioni era giustificata dalla necessità di sedare lo scandalo che le stesse provocavano nella cristianità: come si è già avuto modo di sottolineare, era la stessa coesistenza dei due pontefici, indipendentemente dal merito degli stessi, a creare una intollerabile situazione di confusione e discordia⁸⁶.

Sebbene elezioni di papi e antipapi si fossero verificate più volte nella storia della

⁸⁰ Sulla procedura di elezione del pontefice, cfr. P. Herde, *Election and abdication of the pope. Practice and doctrine in the thirteenth century*, in S. Kuttner - K. Pennington (curr.), *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law. Berkeley, California, 28 July - 2 August 1980*, Città del Vaticano 1985, pp. 411-436.

⁸¹ Felino Sandei, Comm. in X 2.26.2, f. 32ra, n. 4 («si papa notorie scandalizat mundum potest deponi»).

⁸² Decr. D. 40 c. 6.

⁸³ Gl. *a fide devius* ad Decr. D. 40 c. 6 («Ponamus quod notorium sit crimen eius vel per confessionem vel per facti evidentiam quare non accusatur vel de crimine simoniae, vel adulterii etiam cum admonetur, incorrigibilis est et scandalizatur ecclesia per factum eius? Certe credo quod si notorium est crimen eius quandocumque et inde scandalizatur ecclesia et incorrigibilis sit quod inde possit accusari»).

⁸⁴ Il *consilium* è edito in Paolo di Castro, *Consilia*, vol. I, Venetiis 1570, c. CCCCXX, f. 214^{rb}, n. 3. Cfr. A. Padovani, *Consilia e Tractatus di giuristi italiani*, cit., p. 443.

⁸⁵ Decr. D. 79 c. 8. Sull'attività interpretativa volta a conciliare la lettera di Onorio al testo di Leone Magno (Decr. 63 c. 36), v. J. Gaudemet, *L'élection épiscopale d'après les canonistes de la deuxième moitié de XIIe siècle*, in Id., *Eglise et société en Occident*, cit., XVI, pp. 485-486.

⁸⁶ Ugucione da Pisa, *Summa decretorum*, ms. Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2280, f. 73^{ra}.

Chiesa, furono, come si è detto, le intricate e perduranti vicende che interessarono il papato dopo lo scisma del 1378 ad offrire ai giuristi lo spunto per trattare diffusamente la questione.

Le elezioni di Urbano VI, a cui succedettero Bonifacio IX, Innocenzo VII e Gregorio XII, da un lato, e di Clemente VII e Benedetto XIII, dall'altro, indussero Baldo degli Ubaldi, impegnato negli ultimi anni della sua vita a studiare il diritto canonico (forse proprio nel tentativo di trovare una soluzione allo scisma)⁸⁷, a richiamare il testo di Onorio, con l'apparato di Uguccione. Secondo il giurista perugino, entrambi i pontefici avrebbero dovuto essere deposti «propter evitandum scandalum» ed essere sostituiti da un terzo papa, purché non fosse anch'egli fonte di scompiglio per i fedeli⁸⁸. Secondo le teorie conciliariste, che ormai stavano 'contagiando' i canonisti, tali poteri erano attribuiti al concilio, quale rappresentante della Chiesa universale, come sarebbe stato poi affermato, nel 1415, nel decreto *Haec sancta* del concilio di Costanza⁸⁹.

Baldo non visse abbastanza per vedere realizzarsi tale soluzione.

Data, infatti, 1409 il concilio di Pisa che annullò le elezioni di papa Gregorio XII e dell'antipapa Benedetto XIII e scelse, al loro posto, Alessandro V: una soluzione che, come è noto, finì per aggravare lo scisma.

Poté, però, darne atto Felino Sandei, che, quasi un secolo dopo, ribadì che se il soglio pontificio fosse stato conteso da due papi e ciò avesse provocato turbamento e confusione nel popolo cristiano, entrambi avrebbero dovuto essere deposti dal concilio⁹⁰. Si noti, peraltro, che la destituzione dei pontefici avrebbe avuto luogo, anche se una delle due elezioni non fosse stata sotto alcun profilo censurabile, «alias nihil operaretur consideratio scandalum»: come si è detto, la necessità di evitare il dilagare di fenomeni di protesta e di contrasto costituiva di per sé motivo di revoca dell'elezione. Il canonista ferrarese ricordò appunto che il concilio di Pisa aveva ritenuto colpevoli entrambi i pontefici di aver impedito l'unità della Chiesa e li aveva destituiti perché la loro contemporanea elezione aveva provocato uno scandalo all'interno della cristianità, corrompendone la pace e l'unità.

Avversata, come avrebbe sottolineato Felino Sandei⁹¹, da Pietro Del Monte (delegato al concilio di Basilea insieme a Niccolò dei Tedeschi e favorevole al primato

⁸⁷ E. Cortese, *Baldo degli Ubaldi*, in I. Biocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 149-152.

⁸⁸ Baldo Degli Ubaldi, *Ad tres priores libros Decretalium Commentaria*, Lugduni, 1585, Comm. in X 1.3.25 («propter scandalum vitandum uterque potest per concilium repelli et tertius eligi qui non sit eiusdem scandalum prosequutor»).

⁸⁹ *Concilium Constantiense*, in J. Alberigo - P. P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi (curr.), *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., pp. 408-410.

⁹⁰ Felino Sandei, Comm. in X 2.26.2, f. 32ra, n. 4 («si duo contendunt de papatu et ex hoc oritur scandalum potest uterque deponi ... Et adde quod ratione scandalum evitandi si reperiuntur due electiones facte de diversis personis pro summo pontifice potest concilium utramque cassare ... Dum immineret magnum scandalum propter Gregorius XII in Italia et Benedictus XXIII in Francia quorum quilibet fingeat velle omnia facere pro finiendo schismate. Tamen tunc concilium pisanum cassavit utriusque electionem electo Alexandro V cui paulo post successit Joannes XIII postea merito depositus quia notorie scandalizabat ecclesia, adeo quod eius vita videbatur notorie suspecta de heresia»).

⁹¹ Felino Sandei, Comm. in X 2.26.2, f. 32ra, n. 4.

pontificio)⁹², la tesi della deposizione del pontefice che avesse suscitato scandalo nella Chiesa trovò invece accoglimento, proprio a ridosso della convocazione del concilio pisano, nel pragmatismo che connota il pensiero di Francesco Zabarella⁹³. Preoccupato per l'unità della Chiesa, il giurista padovano riconobbe al concilio la possibilità di 'processare' i pontefici scismatici, ammettendo che il papa potesse essere deposto qualora il suo comportamento non potesse essere corretto ed avesse rischiato di provocare la perdizione in tutta la Chiesa⁹⁴.

In consonanza con altri giuristi impegnati in quella fase (e in particolare con Pietro d'Ancarano)⁹⁵, Francesco Zabarella evidenziò che il pontefice doveva riscuotere il consenso universale, precisando che «nomine universitatis debet intelligi universitas totius christianitatis cum papa sit universalis pontifex»⁹⁶. Qualora la divisione all'interno della Chiesa avesse condotto alla contemporanea elezione di due pontefici, come era accaduto ai suoi tempi, il cardinale padovano suggeriva che entrambi rinunciassero al papato; se, poi, nessuno dei due avesse acconsentito a cedere e da ciò fosse derivato «periculum destructionis ecclesiae vel magni scandali», entrambi avrebbero dovuto essere costretti dal concilio alla rinuncia⁹⁷.

Come si è accennato, il concilio di Pisa non pose fine allo scisma: l'elezione di Alessandro V, a cui successe meno di un anno dopo Giovanni XXIII, si aggiunse, infatti, a quella degli altri due pontefici.

Nel tentativo di ridare unità alla Chiesa, fu proprio Giovanni XXIII a convocare nel 1414 il concilio di Costanza, che avrebbe, tuttavia, condotto alla sua deposizione.

Anche in questo caso, fu lo scandalo ad essere posto al centro delle argomentazioni utilizzate, talora anche in forma retorica, per la destituzione del pontefice. Come avrebbe ricordato Felino Sandei, nell'ambito delle sue riflessioni in materia, Giovanni XXIII fu deposto perché i suoi comportamenti avevano turbato il popolo cristiano: nel 1415, il concilio stabilì che la fuga del pontefice, dopo la sua rinuncia, costituiva «un atto illecito e apertamente scandaloso per la chiesa di Dio e per il concilio, perché turba e impedisce la pace e l'unità della chiesa» e che i suoi costumi, sia precedenti sia successivi alla sua elezione al soglio pontificio, erano «notoriamente scandalosi per la chiesa e per il popolo cristiano»⁹⁸.

Trascorsero, tuttavia, altri due anni prima che lo scisma si chiudesse: mentre, infatti, Gregorio XII rinunciò al papato già nel 1415, non così fu per Benedetto XIII, che nel 1417 fu deposto dal concilio, ancora una volta, per avere suscitato scandalo

⁹² Pietro dal Monte, *Monarchia*, Lugduni 1512. Cfr. D. Quaglioni, *Del Monte, Pietro*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 740-741.

⁹³ Sulle teorie in cui si inquadra la soluzione allo scisma proposta da Francesco Zabarella, cfr. O. Condorelli, *Francesco Zabarella sull'origine della giurisdizione ecclesiastica e civile*, in J. Krynen - M. Stolleis (curr.), *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIIIe-XVIIIe siècle)*, Frankfurt am Main 2008, pp. 157-173; F. D'Urso, *La Chiesa possibile. Gli equilibri fra papa e concilio nella prospettiva corporativa di alcuni canonisti del Quattrocento*, in "Historia et ius" (www.historiaetius.eu), 5 (2014), paper 3.

⁹⁴ Francesco Zabarella, Comm. in X 1.6.6, f. 100^{rb}, n. 13.

⁹⁵ A. Padovani, *Consilia e Tractatus di giuristi italiani*, cit., pp. 430-456.

⁹⁶ Francesco Zabarella, Comm. in X 1.6.6, f. 99^{ra}, n. 12.

⁹⁷ Francesco Zabarella, Comm. in X 1.6.6, f. 100^{ra}, n. 12.

⁹⁸ *Concilium Constantiense*, in J. Alberigo - P. P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi (curr.), *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., p. 417.

nella Chiesa⁹⁹. Solo con l'elezione di Martino V, nel 1417, la Chiesa tornò all'unità. Un'unità, a dire il vero, destinata a durare poco. Nel concilio di Basilea, convocato nel 1431 dal successore di Martino V, Eugenio IV, si consumò un nuovo scisma con l'elezione, nel 1438, dell'antipapa Felice V; solo a seguito della sua rinuncia, il concilio di Basilea si chiuse, abbandonando il conciliarismo che aveva dominato a Costanza e restaurando il primato papale¹⁰⁰. Ancora una volta la Chiesa riuscì a riunificarsi. Di lì a poco, tuttavia, nuove e più profonde fratture l'avrebbero attraversata: fratture che, questa volta, non si sarebbero più ricomposte.

7. Conclusioni.

Nel diritto comune, l'elezione restò il modo ordinario di scelta dei vescovi, anche quando si affermò, nei fatti, il sistema delle nomine papali¹⁰¹.

Questo spiega perché di elezioni episcopali si parlasse *ancora* fra Tre e Quattrocento; non spiega però perché di elezioni episcopali si parlasse *soprattutto* fra Tre e Quattrocento.

Proprio in quel periodo, la scienza giuridica canonistica diede massima rilevanza al principio, elaborato sin dal XII secolo, per il quale un'elezione avrebbe potuto essere invalidata qualora avesse suscitato scandalo nella comunità¹⁰², tanto più che sotto questo tema vennero ricomprese anche altre vicende 'patologiche', successive al momento della designazione, come la rinuncia, la deposizione e il trasferimento¹⁰³.

In tal modo, i canonisti passarono dal principio per cui il popolo doveva fornire il consenso all'elezione del vescovo a quello per cui il dissenso della comunità avrebbe potuto comportare la revoca della designazione, anche in assenza di vizi formali¹⁰⁴.

Lo scandalo, lo si è detto, denota una gamma molto ampia di fenomeni sociali (dal celato mormorio all'aperta ribellione) idonei ad esprimere la disapprovazione dell'opinione pubblica e, perciò, a diminuire l'autorevolezza delle autorità ecclesiastiche: una comunità scandalizzata perde i riferimenti, si smarrisce, si disgrega.

Tale è la ragione per la quale la necessità di evitare l'insorgere di uno scandalo, o di sedarne uno già insorto, assunse particolare importanza nel periodo del grande scisma, quando il rischio di disgregazione della Chiesa impose di consolidare i vincoli fra le gerarchie ecclesiastiche e i laici per mantenere coesione nelle e tra le diocesi.

I temi del consenso, della concordia, della conformità permearono gli scritti dei giuristi tre e quattrocenteschi impegnati nella soluzione dello scisma. Lo scandalo si inseriva perfettamente in queste tematiche: evitare forme collettive di contestazione e disaccordo era fondamentale per mantenere l'ordine e l'unità.

In quella fase, la questione relativa alla necessità di evitare scandali acquistò rilievo, ad esempio, anche con riferimento alla validità delle consuetudini locali: il rispetto

⁹⁹ *Concilium Constantiense*, in J. Alberigo - P. P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi (curr.), *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., pp. 437-438.

¹⁰⁰ P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.

¹⁰¹ Cfr. *supra* § 1.

¹⁰² Cfr. *supra* § 2.

¹⁰³ Cfr. *supra* § 4.

¹⁰⁴ Cfr. *supra* § 3.

degli usi popolari, da un lato, e l'eliminazione di possibili cause di scandalo, dall'altro, apparvero cruciali per garantire alle istituzioni il consenso popolare, tanto da imporre un attento bilanciamento. La soppressione di pratiche religiose eterodosse (e, pertanto, pericolose per l'unità della fede) avrebbe, infatti, potuto scatenare reazioni di protesta e dissociazione, ancor più rischiose per l'unità della Chiesa¹⁰⁵.

Il tema delle elezioni episcopali si rivelò strategico nel dibattito tre e quattrocentesco sulla riunificazione della Chiesa dopo lo scisma, tanto più che le istanze di riforma che caratterizzarono la stagione conciliare auspicarono un ritorno alla forma comune di scelta del vescovo, in reazione agli abusi derivanti dalle nomine pontificie¹⁰⁶. La questione incideva, infatti, sul rapporto fra le comunità dei fedeli e le autorità ecclesiastiche: i contrasti derivanti da comportamenti indegni del clero o anche da conflitti interni ad esso¹⁰⁷ privavano i vescovi della fiducia popolare necessaria per amministrare la diocesi, favorivano la disgregazione delle comunità e, con un effetto domino, turbavano anche le altre diocesi.

Certo. Il tema delle elezioni servì ai canonisti tre e quattrocenteschi anche per discutere delle sorti di papi e antipapi che, nel periodo del grande scisma, si avvicendarono sulla cattedra di Pietro. La risposta della dottrina canonistica, ormai invischiata nel dibattito conciliare, si fondò anche in questo caso sull'esigenza di evitare ad ogni costo l'insorgere di scandali: come per gli altri vescovi, anche per il vescovo di Roma, l'elezione avrebbe dovuto essere invalidata qualora non avesse incontrato il 'gradimento' della società cristiana¹⁰⁸.

Ma, che riguardasse i vescovi o il papa, la riflessione sulle elezioni (e sul sostegno della comunità nei confronti del soggetto designato) divenne centrale nella discussione dell'unità della Chiesa nel momento in cui essa era messa a serio rischio.

Tutto il dibattito si incentrò sul binomio consenso-dissenso, già impostato dalle riflessioni canonistiche del XII secolo sull'esigenza assoluta di evitare il dilagare di scandali nella società, fino al punto di consentire la deroga alle regole poste dall'ordinamento.

Su tale esigenza i canonisti costruirono, di bel nuovo, molte delle soluzioni alle questioni poste dal grande scisma: contenere le manifestazioni di dissenso e le forme di opposizione nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche costituiva una condizione imprescindibile per rifondare l'unità della Chiesa, restituendo ordine e coesione alla società cristiana.

Si trattava di un 'rimedio' semplice e complesso allo stesso tempo: semplice perché rispondeva al criterio, dettato anche dal buon senso, di 'ascoltare' le istanze provenienti dalla società; complesso perché complesso (nel senso di multiforme e mutevole) era il fenomeno sociale (come ogni fenomeno sociale) su cui esso si fondava.

¹⁰⁵ R. Bianchi Riva, *Innocenzo III tra diritto e società*, cit..

¹⁰⁶ O. Condorelli, *Principio elettivo, consenso, rappresentanza*, cit., pp. 110-124.

¹⁰⁷ Cfr. *supra* § 5.

¹⁰⁸ Cfr. *supra* § 6.